

(N. 1883)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 aprile 1982

(V. Stampato n. 3282)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DI GIESI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1982*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
marzo 1982, n. 91, concernente proroga della fiscalizzazione
degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed
estensione ad altri settori

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, al primo comma, le parole: « 1° febbraio 1982 » e « 31 marzo 1982 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 1° gennaio 1982 » e « 30 giugno 1982 »;

all'articolo 2, le parole: « relativi ad un quarto » sono sostituite dalle seguenti: « relativi alla metà »;

dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis. — A favore dei soggetti destinatari del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 1982, n. 3, sono confermate, fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 gennaio 1982, le misure degli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981 »;

all'articolo 3, le parole: « lire 1.092 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « lire 3.276 miliardi ».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 marzo 1982.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza della proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 e dell'estensione ad altri settori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

A favore dei soggetti destinatari del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 1982, n. 3, con decorrenza dal 1° febbraio 1982 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 marzo 1982, gli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981 si applicano nelle seguenti misure:

- a) per il personale maschile 3,38 punti;
- b) per il personale femminile 8,65 punti;
- c) per tutti i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, primo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, ulteriori 5,74 punti.

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

A favore dei soggetti destinatari del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 1982, n. 3, con decorrenza dal 1° gennaio 1982 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1982, gli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981 si applicano nelle seguenti misure:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, resta confermato lo sgravio aggiuntivo di 2,54 punti.

Gli sgravi contributivi, di cui ai precedenti commi, si applicano, nelle misure e per il periodo ivi indicati, anche alle imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, istituito con la legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché alle imprese armatoriali.

Resta fermo, per il periodo indicato al primo comma, il contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, e successive modificazioni.

ARTICOLO 2.

L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi ad un quarto del numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per l'anno 1982, sempreché le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

ARTICOLO 3.

La spesa conseguente all'applicazione del presente decreto, valutata in lire 1.092 miliardi, farà carico allo stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1982, nel limite dell'autorizzazione di spesa che viene stabilita con l'apposito provvedimento concernente proroga di sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Identico.

ARTICOLO 2.

L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi alla metà del numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per l'anno 1982, semprechè le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

ARTICOLO 2-bis.

A favore dei soggetti destinatari del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 1982, n. 3, sono confermate, fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 gennaio 1982, le misure degli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981.

ARTICOLO 3.

La spesa conseguente all'applicazione del presente decreto, valutata in lire 3.276 miliardi, farà carico allo stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1982, nel limite dell'autorizzazione di spesa che viene stabilita con l'apposito provvedimento concernente proroga di sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1982.

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

FANFANI

SPADOLINI - DI GIESI - LA MALFA - ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)